



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA VII - POLIZIA LOCALE

### REGISTRO GENERALE N. 73 del 09/02/2021

#### Determina N. 8 del 09/02/2021

PROPOSTA N. 104 del 09/02/2021

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASILO-ALBERGO PER CANI "ALBANI MARIA" S.A.S. di M. DI FRANCESCANTONIO & C., PER CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB6308B231.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- che con provvedimento del Sindaco n° 16894 del 22/12/2020, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore 1<sup>^</sup> - Area VII - Vigilanza e Sicurezza, come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L, Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 52 del 19/08/2020, esecutiva di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e s.m.i.;
- che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

**CONSIDERATO** che i Comuni sono responsabili dei cani senza proprietario presenti o, comunque, rinvenuti nel territorio di propria competenza e provvedono a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario della ASL per la cattura degli stessi da ricoverare temporaneamente al canile sanitario;

**CONSIDERATO** che gli animali ricoverati nei canili sanitari, sprovvisti di tatuaggio e non reclamati, né richiesti in adozione, trascorso il periodo di osservazione sanitaria devono essere inoltrati al rifugio del Comune in cui gli stessi sono stati catturati;

**CONSIDERATO**, pertanto, che i Comuni sono tenuti ad organizzare idonee forme di rifugio in forma singola o associata, direttamente o in convenzione, con la possibilità di stipulare convenzioni con privati gestori di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;

**ATTESO** che il Comune di Montorio al Vomano, non disponendo di un proprio rifugio per le esigenze di ricovero, cura e custodia degli animali randagi rinvenuti sul territorio, al fine di garantire il benessere animale nel rispetto delle norme di settore, da tempo, ha affidato i propri cani all'ANTA onlus "Associazione Nazionale Tutela Animali", con sede in Carbonia (CI), che, per il tramite della locale Sezione di Alba Adriatica, gestiva l'asilo per cani denominato "Canalba", sito in Alba Adriatica;

**CONSIDERATO** che la predetta convenzione di affido dei cani all'ANTA onlus è venuta a scadenza e che il Presidente nazionale della predetta Associazione, con nota prot. 238 del 08.01.2021, ha comunicato di non poter più accudire i cani di proprietà del Comune di Montorio al Vomano, ricoverati presso il rifugio "Canalba";

**VISTO** che la L.R. 18/12/2013, n. 47, dispone che i cani randagi, dopo la cattura e il periodo di osservazione presso il canile sanitario, se non dati in adozione o reimmessi sul territorio a determinate condizioni, debbano essere ricoverati presso il rifugi comunali e, ove non possibile, presso le strutture private presenti all'interno del territorio provinciale o della Provincia contigua, se più vicine;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta municipale n. 12 del 29.01.2021 con la quale si è espressa, quale atto d'indirizzo al Comandante della Polizia Locale, la volontà di attivare presso una struttura ritenuta idonea il servizio di ricovero, cura e custodia, affido dei cani del Comune Montorio al Vomano, per un periodo di mesi sei, rinnovabile tacitamente di sei mesi per sei mesi, per un massimo di mesi dodici, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di previsione dell'Ente e di demandare allo stesso Responsabile del Servizio ogni ulteriore atto di gestione, ivi compresa la sottoscrizione dell'affidamento del servizio;

**RISCONTRATO** che all'interno del territorio della Provincia di Teramo l'unica struttura privata, idonea ad ospitare i cani di questo Ente nel rispetto delle disposizioni regionali, è l'Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Francescantonio & C., ubicata sul territorio del Comune Castellalto, e che la stessa, con proposta acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 988/2021, si è resa disponibile ad ospitare i cani di Montorio al Vomano;

**RITENUTO**, valutata anche l'equità della proposta, di dover affidare con urgenza il servizio di custodia dei cani del Comune di Montorio al Vomano al predetto asilo per cani, struttura ritenuta idonea a garantire a pieno il benessere animale;

**VISTO** che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che il servizio di cui sopra rientra nei casi di cui alla predetta lettera c);

**VERIFICATO** che ai sensi del medesimo art. 125, comma 8 ed in base all'importo dell'affidamento come sopra identificato (di entità inferiore a Euro 40.000,00), il servizio in argomento può essere eseguito mediante affidamento diretto;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**ATTESO** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);

**ACCERTATO** che:

- il servizio di che trattasi non risulta reperibile tra i cataloghi presenti nella piattaforma Acquisti in rete del MEF, sia tra le Convenzioni Consip attive sia nel mercato elettronico MEPA, e pertanto il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA;
- che, alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione che l'Asilo Albergo per cani, sito in Colle di Giorgio, Castellalto, è l'unica struttura provinciale idonea e, comunque, quella più vicina al territorio comunale, e pertanto ricorre il caso di concorrenza assente per motivi tecnici, di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) e del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**PRECISATO** che:

- il fine che l'amministrazione intende perseguire con la presente procedura negoziata è l'affidamento del servizio di "**Custodia, cura e mantenimento cani randagi**", per un periodo di mesi sei dal giorno della stipula dell'allegata convenzione, rinnovabile tacitamente di sei mesi per sei mesi, per un massimo di mesi dodici, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di previsione dell'Ente;
- il servizio che si affida, disciplinato allo schema di "convenzione" allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la "**Custodia, cura e mantenimento cani randagi**";
- la scelta del contraente viene effettuata in forza dell'art. 63, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

**VISTA** la nota n. 988/2021, con la quale la ditta Asilo-Albergo per Cani "Albani Maria" S.a.s. di M. Di Franciscantonio & C., ha manifestato la propria disponibilità all'affidamento del servizio di "**Custodia, cura e mantenimento cani randagi**", alle condizioni riportate nell'allegato atto di convenzione;

**STIMATO** in circa n. 18 il numero medio di cani per il quale l'Ente deve provvedere alla custodia, cura e mantenimento, al costo giornaliero per cane di € 2,50 (*€ 3,00 per i cani aggressivi/dominatori, per i quali necessita il box singolo*), oltre IVA, per un importo semestrale di € 10.128,75, comprensivo di IVA al 22% (di cui € 2.671,80, comprensivo di IVA, per la custodia di quattro cani che necessitano di box singolo);

**PRECISATO**, altresì, che in caso di rinnovo della convenzione per ulteriori dodici mesi (SEI + SEI), l'importo complessivo necessario all'espletamento del servizio in trattazione sarebbe comunque pari ad € 30.386,25 (IVA compresa), al di sotto della soglia di € 40.000;

**CONSIDERATO** che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara **ZB6308B231**;

**ACQUISITO** in data 08.02.2021 il documento di regolarità contributiva della ditta Asilo – Albergo per cani "Albani Maria" di Di Franciscantonio Marco & C. s.a.s.;

**VISTA** la dichiarazione inoltrata dall'operatore economico, riguardante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

**VISTO** lo schema di convenzione allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- 1) Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- 2) art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 funzioni di polizia veterinaria;
- 3) Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- 4) Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
- 5) Legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti divieto di maltrattamento degli animali);
- 6) L. 4 novembre 2010, n. 201, ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- 7) la Legge regionale (Abruzzo) 18 dicembre 2013 n. 47 (Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione);

#### **DETERMINA**

- di affidare la fornitura del servizio di “**Custodia, cura e mantenimento cani randagi**”, per le ragioni espresse in narrativa e per la durata di sei mesi dalla stipula dell'allegata convenzione, alla ditta Asilo-Albergo per Cani “Albani Maria” S.a.s. di M. Di Francescantonio & C s.a.s. – con sede in Castellalto (TE), località Colle di Giorgio, n. 25;
- di approvare lo schema di convenzione “Allegato A”;
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.128,75, I.V.A. compresa, come di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>2665</b>	“ <b>Spese di ospitalità cani randagi</b> ” - Bilancio provvisorio corrente esercizio anno 2021.	10.128,75

- di attestare la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso.
- di aver verificato, ai sensi dell'art. 9 del d.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stazionamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.151 –comma 4- del D.Lgs. n.267/2000.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000, viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Nicola Cardarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0861/502222.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 104 del 09/02/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 09/02/2021.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 104 del 09/02/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	2665	159	1	09	05	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	10.128,75

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 09/02/2021.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 141

Il 09/02/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 73 del 09/02/2021 con oggetto: **AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASILO-ALBERGO PER CANI "ALBANI MARIA" S.A.S. di M. DI FRANCESCANTONIO & C., PER CUSTODIA MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: ZB6308B231.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIMINI CARLA** il 09/02/2021.